

Camera Penale di Livorno



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

e

Camera Penale di Pisa

"Antonio Cristiani"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Premesso che

La Collega Avv. Cristina Bibolotti, del Foro di Pisa, in data 4 gennaio scorso, ha richiesto il rinvio dell'udienza fissata davanti al Collegio A del Tribunale di Livorno per il giorno 10 gennaio, allegando il proprio personale impedimento dovuto a serie ragioni di salute.

Più specificamente la Collega aveva attestato di trovarsi alla quindicesima settimana di gravidanza (periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.lgs 151/2001 ed oggi anche dall'art. 420 ter comma 5 bis cpp), e di presentare serie complicanze con minaccia di aborto, per cui necessitava di un periodo di riposo domiciliare per almeno 30 giorni con decorrenza dal precedente 3 gennaio; la Collega attestava, altresì, che le prescrizioni mediche le imponevano di non affaticarsi avendole il medico vietato di affrontare lunghi viaggi in auto.

A sostegno della richiesta di rinvio veniva presentato, in allegato all'istanza scritta, il certificato del medico curante che le prescriveva il periodo di riposo di cui sopra, pari, come detto, a giorni 30.

L'udienza per la quale era stato richiesto il rinvio era fissata per l'istruttoria dibattimentale con l'escussione di testi fondamentali per la formazione della prova: era infatti previsto l'esame dei curatori fallimentari nonché dei testi della difesa.

il Tribunale, sentito anche il PM, che si è opposto all'istanza difensiva, ha rigettato la richiesta di rinvio, assumendo che la certificazione medica, nonostante attestasse una prognosi particolarmente lunga causata da un fattore sanitario ad elevato rischio ("... gravidanza a rischio..."), non fosse dimostrativa di un legittimo impedimento in quanto il certificato non avrebbe precisato a quali prescrizioni avrebbe dovuto attenersi la gestante, e che, comunque, non vi fosse la prova dell'impossibilità di designare un sostituto.

Si è quindi proceduto all'istruttoria dibattimentale, nonostante l'assenza del difensore, assenti, peraltro, anche alcuni testi del PM, tra cui uno appartenente alla PG, e sono stati ascoltati i due curatori fallimentari.

Rilevato che

sussisteva un legittimo impedimento del difensore, preventivamente comunicato e coltivato dal sostituto processuale nominato ai sensi dell'art. 97 comma IV cpp.

Nel caso di specie non sono state valutate con la necessaria attenzione le eccezionali ragioni di natura sanitaria, nonché di natura personale ed umana (una gravidanza a rischio di aborto sollecita nella donna una responsabilità doppia, riguardando la salute sia propria che quella del feto), rappresentate dal difensore a giustificazione della richiesta di rinvio, a prescindere ed indipendentemente da quel che prevede il novellato art. 420 ter al comma 5 bis cpp.

Riteniamo, inoltre, che in casi come questo si debba tener conto, oltre che della certificazione medica, anche del rilievo delle attestazioni che provengono dall'avvocato difensore sotto la propria personale responsabilità: l'avvocato, all'interno del processo penale, e, quindi, nel pieno esercizio delle sue funzioni, non è un soggetto qualunque, ma un protagonista qualificato che ha prestato un giuramento solenne, e che, per solito, non presenta giustificazioni concernenti il proprio stato di salute che siano prive di fondamento (su questo si dovrà lavorare nei protocolli in modo da concordare regole che evitino il ripetersi di episodi di questo genere!).

Quanto, poi, al tema della mancata designazione di un sostituto processuale ci limitiamo a ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41432 del 21.7.2016 hanno giustamente riconosciuto che il difensore il quale sia impedito a presenziare all'udienza per gravi ragioni di salute ovvero per altro impedimento non prevedibile non è tenuto a nominare chi lo sostituisca.

Il provvedimento del Tribunale appare, infine, censurabile anche sul piano della parità delle opportunità che devono essere garantite alla donna, ed in particolare, alla donna madre, alla quale si deve assicurare la possibilità di conciliare le esigenze della gestazione con l'esercizio della professione di avvocato che svolge il ruolo di difensore all'interno del processo in generale e del processo penale per quel che qui interessa.

Sul punto auspichiamo un rapido e deciso intervento dei Comitati delle Pari Opportunità presso gli Ordini di Livorno e Pisa e di quello presso il CNF.

Fermo il diritto della Collega di attivare tutte quelle forme di critica che attengono al profilo processuale e a dolersi della decisione sul piano strettamente personale

Si rappresenta

Che, in considerazione delle circostanze a nostra conoscenza di cui si è dato conto, non riteniamo che sia stato adeguatamente garantito il rispetto della funzione difensiva.

Pertanto

la Camera Penale di Livorno e la Camera Penale di Pisa, non volendo intralciare l'attività di udienza, ma non potendo omettere di intervenire a tutela delle garanzie difensive,

Proclamano

Lo stato di agitazione degli avvocati penalisti di Livorno e di Pisa in segno di protesta per i fatti di cui sopra, riservando ogni ulteriore iniziativa

Trasmettono

Il presente comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale di Livorno, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Livorno, al Presidente del Tribunale di Pisa, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pisa, all'Unione Camere Penali Italiane, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli dell'Ordine Avvocati di Livorno e Pisa, al Comitato Pari Opportunità presso il CNF, ai Comitati pari Opportunità presso gli Ordini di Livorno e Pisa,

^^^^

La sola Camera penale di Livorno

Chiede inoltre

Atteso che questo grave episodio fa seguito ad un'ulteriore vicenda, che valutammo altrettanto grave, avvenuta davanti allo stesso Tribunale di Livorno poco più un anno fa, che aveva egualmente sollecitato le censure della Camera Penale di Livorno e addirittura la segnalazione dell'episodio al Consiglio Giudiziario, un'immediata convocazione dell'Osservatorio per l'aggiornamento del Protocollo delle udienze Penali che è stato sottoscritto il 5 ottobre 2010 e che, da allora, non è stato più riveduto e corretto.

Livorno - Pisa 27 gennaio 2018

Il Presidente della CP Livorno



Il Presidente della CP Pisa

